

Numero 01832/2017 e data 02/08/2017 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017

NUMERO AFFARE 01212/2016

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, -OMISSIS-.

LA SEZIONE

-OMISSIS-con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;

PREMESSO E CONSIDERATO.

- 1.) -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi.
- 2.) -OMISSIS-.

3.) -OMISSIS-

4.) -OMISSIS-.

5.) -OMISSIS-; violazione e falsa applicazione del bando di conferimento contributi (ivi compresi, in particolare, gli artt. 4 e 12); violazione e falsa applicazione delle direttive regionali di settore; violazione e falsa applicazione reg. CE n. 1974/2006 (in particolare con riferimento all'art. 44); eccesso di potere sotto diversi profili; illogicità manifesta, vizi di motivazione, contraddittorietà; violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione garantiti dall'art. 97 Cost.”.

5.1.) In primo luogo il ricorrente ritiene che l'Amministrazione abbia illegittimamente modificato in itinere le "-OMISSIS-", in violazione del diritto partecipativo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.

5.2.) -OMISSIS-.

5.3.) -OMISSIS-.

5.4.) -OMISSIS-.

6.) -OMISSIS-.

6.1.) Circa la fattispecie prevista dall'art. 44, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., che disciplina i casi di cessione, parziale o totale, di aziende che usufruiscono del sostegno concesso ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 (come nel caso di specie) e, in particolare, il regime di deroga, la Regione ritiene che la disposizione non sia applicabile al ricorrente, non essendosi realizzata la condizione necessaria dell'impossibilità del subentro nell'impegno.

6.2.) Riguardo al pensionamento la Regione ritiene che esso non integri una causa di forza maggiore, a differenza delle condizioni di salute che, se opportunamente dimostrate, possono valere, ma solo

entro i limiti previsti (-OMISSIS-) dall'art. 47, Reg. (CE) n. 1974/2006, tra l'altro mai invocato dal ricorrente.

6.3.) -OMISSIS-.

7.) Il Ministero eccepisce il difetto della giurisdizione amministrativa e, comunque, nel merito propende per il rigetto del ricorso.

8.) Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto della giurisdizione amministrativa. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 6/2014, ha confermato il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. 25 gennaio 2013, n. 1776), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, ivi incluse quelle di origine e disciplina sovranazionale, deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. In particolare, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un dedotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in considerazione posizioni soggettive di diritto soggettivo. Diversamente, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi

di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

9.) Ebbene, nel caso di specie,-OMISSIS-.

Tale condotta del ricorrente, ai fini del riparto di giurisdizione, si configura come un inadempimento intervenuto in epoca successiva all'erogazione dell'aiuto; sicché la cognizione dell'affare in oggetto non appartiene alla giurisdizione amministrativa e, conseguentemente, nemmeno può spettare al Consiglio di Stato in sede consultiva a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in forza del principio del parallelismo, tra ambito della giurisdizione amministrativa e alveo di proponibilità del rimedio straordinario, sancito dall'art. 7, comma 8, c.p.a.

10.) La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'assorbimento di ogni altra questione.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

L'ESTENSORE
Gabriele Carlotti

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.